



TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

ORDINANZA EX ART. 1 co. 49 L. 28.6.2012 n. 92

Nel procedimento iscritto al n. 8411/12 R.G.L.
promosso da

██████████, elettivamente domiciliato in Trinitapoli presso
lo studio degli avv.ti Francesco di Feo e Lidia Lionetti, dai quali è
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso
introduttivo
RICORRENTE

Contro

██████████, titolare dell'impresa individuale agricola
██████████ elettivamente domiciliata in
Foggia, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Michele,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stolfa e Marianonietta
Martinelli per procura in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo
RESISTENTE

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in
persona del dott. Salvatore Casiello, letti gli atti, sentiti i procuratori
delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.11.2012 nel procedimento in epigrafe

OSSERVA

I. Con ricorso depositato in data 1.10.2012 Disassonia Pasquale
esponeva quanto segue in fatto:

1. Il sig. ██████████ è stato assunto presso l'Azienda
Agricola ██████████ con sede legale
in ██████████ in data
1.10.2010 quale bracciante agricolo a tempo determinato.

2. In realtà, oltre a svolgere le mansioni di bracciante agricolo, **il ricorrente dirigeva l'azienda in nome e per conto della sig.ra** [redacted] legale rappresentante della stessa, occupandosi della vendita e dell'acquisto di prodotti e beni strumentali, della gestione della contabilità e del pagamento di utenze e fatture, in virtù di procura conferitagli in data 17.05.2011 avanti il notaio Dott. Alberta della Ratta Rinaldi, con la quale la sig.ra [redacted] autorizzava il sig. [redacted] a compiere tutti gli atti relativi alla gestione ed amministrazione dei terreni e dell'Azienda Agricola (v. procura notarile del 17.05.2011).
3. il sig. [redacted], altresì, svolgeva attività di guardiano diurno e notturno dell'azienda agricola [redacted] all'interno della quale dimorava con la sua famiglia.
4. In data 02.08.2012, la Sig.ra [redacted] comunicava al ricorrente la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo e, contestualmente, gli comunicava verbalmente **il licenziamento come amministratore dell'azienda agricola** [redacted] e come guardiano della stessa.
5. Il sig. [redacted] svolgeva attività di bracciante agricolo dalle ore 05.00 alle ore 12.00, tutti i giorni dal lunedì al sabato e, per lo svolgimento di tale attività, veniva retribuito come da buste paga allegate. **Dalle ore 14.00 alle ore 22.00, dal lunedì al sabato, il ricorrente espletava sia attività di gestione ed amministrazione dell'azienda,** occupandosi della vendita e dell'acquisto di prodotti e beni strumentali, della gestione della contabilità e del pagamento di utenze e fatture, sia attività di vigilanza dell'azienda stessa.
6. Per le mansioni di gestione e vigilanza dell'azienda, corrispondenti alla qualifica di impiegato di 2° livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 05.04.2000 e successivi rinnovi, il ricorrente non percepiva nulla, poiché gli veniva concesso di soggiornare con la sua famiglia all'interno dell'azienda agricola, al fine di consentirgli altresì la vigilanza notturna della stessa.
7. Il ricorrente non ha usufruito delle ferie né ha percepito l'indennità sostitutiva delle stesse.
8. Non ha percepito la 13^a mensilità e la 14^a mensilità prevista dal contratto collettivo di categoria.
9. Non ha percepito, infine, il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. Giusta raccomandata a.r. del 10.09.2012 veniva regolarmente inviata lettera di messa in mora alla società e di impugnativa di licenziamento ma non si addiveniva ad una transazione bonaria della lite.

Con il medesimo ricorso [redacted] esponeva quanto segue in diritto:

Il licenziamento intimato al sig. [redacted] è, *in primis*, nullo, in quanto giuridicamente inesistente, per violazione dell'art. 2 della L. n. 604/1966, a norma del quale il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il ricorrente, infatti, è stato licenziato oralmente, senza alcuna comunicazione per iscritto. In dispregio della normativa di cui all'art. 2 della L. 108/1990, inoltre, il licenziamento non veniva neppure motivato, nonostante il ricorrente ne facesse richiesta al datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che il licenziamento impugnato è inefficace per violazione dell'art. 1 della L. 15 luglio 1966, n. 604. Alla luce della normativa, infatti, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, si intende per giusta causa, quella causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dal rapporto.

La nozione di giustificato motivo si ritrova, invece, nell'art. 3 della L. n. 604/1966, secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Nel caso concreto il licenziamento del ricorrente avveniva in assenza di una situazione riconducibile alla fattispecie di giusta causa o di giustificato motivo nella accezione intesa dalla legge. Il sig. [redacted] infatti, ha sempre tenuto sul luogo di lavoro un comportamento diligente, corretto e professionale, tale da non compromettere in alcun modo il rapporto fiduciario instaurato con il datore di lavoro o l'attività produttiva dell'azienda.

Il sig. [redacted] svolgeva da sempre la sua attività lavorativa nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, essendo presente puntuale ed attivo sul luogo di lavoro, espletando nella maniera più corretta e diligente le mansioni che gli venivano affidate. Il suo comportamento era sempre diretto ad incrementare l'attività produttiva dell'azienda e a far sì che il clima aziendale fosse il più favorevole ed agiato possibile per tutti i lavoratori.

Tanto esposto, [redacted] chiedeva a questo giudice di:

A. Dichiarare intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.10.2010 al 31.07.2012, attribuendo al ricorrente la qualifica di "impiegato", rientrante nel 2° livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 05.04.2000 e successivi rinnovi.

B. Dichiarare dovute e non corrisposte le somme specificate nei conteggi allegati al ricorso ai titoli ivi specificati in dipendenza delle leggi, ivi compreso l'art. 36 della Costituzione e dei contratti collettivi vigenti nel settore.

C. Per effetto, condannare l'Azienda Agricola [redacted] di [redacted] al pagamento, in favore del sig. [redacted], della complessiva somma di € 38.568,76, (ai titoli specificati nel conteggio allegato al ricorso), o di quella maggiore o minore che risulterà dell'effettuanda istruttoria, comprensiva degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria, come per legge.

D. Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta alla reintegra del sig. [redacted] nel posto di lavoro attribuendogli la qualifica di "impiegato", rientrante nel 2° livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 05.04.2000 e successivi rinnovi.

E. Condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, da quantificarsi in misura pari alla retribuzione globale di fatto *medio tempore* maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettivo ripristino, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al sopra citato periodo.

F. Adottare tutti gli altri provvedimenti consequenziali, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

I/A. Poiché con le domande di cui alle conclusioni riportate sub D ed E nel ricorso introduttivo il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro e le condanne consequenziali ex art. 18 L. 1970/300, questo giudice fissava l'udienza odierna di comparizione delle parti ex art. 1 co. 48 L. 2012/92.

I/B. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva a questo giudice di:

A) dichiarare l'inapplicabilità del rito speciale ex art. 1 co. da 47 a 68 L. 92/2012;

B) dichiarare inammissibili e comunque rigettare nel merito integralmente tutte le domande in quanto infondate in fatto e diritto;

C) condannare l'attore alla integrale rifusione delle spese processuali.

II. Al caso di specie, poiché con le domande di cui alle conclusioni riportate sub **D** ed **E** nel ricorso introduttivo, il ricorrente chiede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 1970/300, a norma dell'art. 1 co. 47 L. 2012/92, al presente procedimento si applicano le disposizioni speciali di cui all'art. 1 commi da 48 a 68 L. 2012/92, disposizioni applicabili, come espressamente previsto dalla norma, anche quando, come nel caso di specie, devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, come quelle di cui alle conclusioni riportate sub **A** nel ricorso introduttivo.

Ai sensi dell'art. 1 co. 48 L. 2012/92 in tal caso con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al precedente comma 47, cioè diverse dalla impugnativa del licenziamento, secondo la prospettazione della domanda garantito da tutela reale, e dalle domande risarcitorie consequenziali, salvo che siano fondate su identici fatti costitutivi.

II/A. Ne deriva l'inammissibilità della domanda di cui alle conclusioni riportate sub **B** e **C** nel ricorso introduttivo, trattandosi di domanda avente ad oggetto crediti vantati dal lavoratore insorti nel corso del rapporto di lavoro e non derivanti dai fatti costitutivi della dedotta inefficacia o illegittimità del licenziamento.

III. Le domande ammissibili sono infondate per più ordini di considerazioni.

In primo luogo, è logicamente e giuridicamente insostenibile che possano coesistere nello stesso arco temporale, come assume il ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, due distinti rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell'ambito della stessa azienda, con distinti inquadramenti contrattuali del lavoratore, costituzione di distinte posizioni previdenziali del lavoratore, distinte discipline della risoluzione dei medesimi rapporti.

L'assunto del ricorrente è tanto meno sostenibile ove si consideri, come di seguito meglio si scrive, che egli assume di avere: a) per un verso diretto l'azienda in forza di uno dei due rapporti, b) per altro verso prestato mansioni di bracciante agricolo nella stessa azienda in forza dell'altro rapporto, in sostanza, sotto la propria vigilanza e seguendo le proprie direttive quale dirigente della medesima azienda.

Di conseguenza, non è possibile ritenere che contestualmente possano essere stati irrogati nei confronti del medesimo lavoratore, l'attuale ricorrente, dallo stesso datore di lavoro due distinti atti di licenziamento: uno scritto, l'altro verbale, con riferimento a due distinti rapporti.

Ne deriva che, nel caso di specie, essendovi pacificamente stato atto scritto di licenziamento (per altro impugnato stragiudizialmente dall'attuale ricorrente prima della instaurazione del presente giudizio senza l'artificiosa distinzione di cui al ricorso introduttivo), la domanda in esame è, per ciò solo, infondata nella parte in cui presuppone la sussistenza della intimazione di un licenziamento meramente verbale.

III/A. Detto licenziamento - scritto - non può essere dichiarato illegittimo perché privo di giusta causa o giustificato motivo, come assume in linea subordinata il ricorrente, né può essere consequenzialmente ordinata la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condannata la convenuta al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettivo ripristino, giacché la relativa domanda, oggetto delle conclusioni di cui alle lettere **D** ed **E** del ricorso introduttivo, presuppone l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro descritto nelle conclusioni riportate sub **A** nel ricorso introduttivo medesimo, laddove il ricorrente chiede di: **"Dichiarare intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.10.2010 al 31.07.2012, attribuendo al ricorrente la qualifica di "impiegato", rientrante nel 2° livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 05.04.2000 e successivi rinnovi¹.**

Nella stessa esposizione del ricorrente, sopra riportata, che precede dette conclusioni, infatti, il medesimo ricorrente: a) assume in fatto di avere svolto non funzioni di **impiegato** ma di **dirigente** e gestore della predetta azienda (senza alcun riferimento a limitazioni imposte alla propria iniziativa da parte del datore di lavoro o da

¹ Questa la declaratoria di cui al CCNL allegato in copia al ricorso:

Impiegati Liv.: 2

2 Categoria

declaratoria

appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa

profili

Capo reparto e Capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo.

Agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente, provvede su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame: provvede, altresì, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, all'assunzione ed ai licenziamenti del personale operai o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici.

parte di chi per lui ed anzi senza alcun riferimento allo stesso vincolo di subordinazione), b) allega a sostegno di tale assunto in fatto documentazione, quale l'ampia procura notarile rilasciatagli a tal fine dalla titolare dell'impresa agricola ora convenuta, che ne dà ampia conferma.

La stessa convenuta, sia nella memoria di costituzione, sia nel corso del suo libero interrogatorio reso all'odierna udienza, dà conferma dell'ampiezza dei poteri di gestione dell'azienda conferiti all'attuale ricorrente.

Ciò posto, al di là della sussistenza dello stesso vincolo della subordinazione, contestato dalla convenuta e non espressamente allegato dal ricorrente: a) non può essere riconosciuto al ricorrente l'inquadramento di cui alle conclusioni sub A del ricorso introduttivo ("impiegato", rientrante nel 2° livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 05.04.2000 e successivi rinnovi); b) di conseguenza, ai sensi dell'art. 10 L. 1966/604, trattandosi, sulla scorta della stessa esposizione in fatto del ricorrente, di un prestatore di lavoro non rivestente la qualifica di operaio o impiegato, ma di un dirigente, sono inapplicabili al caso di specie le disposizioni di cui a detta legge in materia di licenziamento inefficace per mancanza di comunicazione scritta o illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo; d) del pari sono inapplicabili le invocate disposizioni di cui all'art. 18 L. 1970/300, anche nel testo vigente attualmente e all'epoca del licenziamento, non trattandosi di impugnativa per le ipotesi di nullità di cui all'art. 18 co. 1 L. 1970/300, come modificato dall'art. 1 co. 42 lett. b) primo periodo L. 2012/92, disposizione applicabile anche ai dirigenti come espressamente ivi previsto, e non trattandosi, come già sottolineato, di licenziamento orale².

² Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 7838 del 15/04/2005 (Rv. 580521): *"La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di "giustificatazza" del suo licenziamento - sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente"*.

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 27464 del 22/12/2006 (Rv. 594031): *"La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (c.d. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d. pseudo-dirigente). L'accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l'inquadramento del funzionario nell'una o nell'altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Il*

III/B. In ogni caso, non potrebbe applicarsi al caso di specie la tutela reale di cui all'art. 18 L. 1970/300 oggetto della ammissibile domanda in esame, per l'intimazione del licenziamento in assenza di giusta causa o giustificato motivo, non essendo neppure allegata dalla parte ricorrente la sussistenza del requisito dimensionale presupposto dalla disciplina citata.

Le domande aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento e il risarcimento del danno cagionato con detto licenziamento, nonché la domanda pregiudiziale volta ad ottenere la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio funzionale alla pronuncia su dette domande, di cui alle conclusioni riportate sub A, D ed E nel ricorso introduttivo sono, pertanto, infondate e debbono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.

P.Q.M.


- Il G.L., visto l'art. 1, commi 47, 48 e 49 L. 28.6.2012 n. 92;
- rigetta le domande di cui alle conclusioni riportate sub A, D ed E nel ricorso introduttivo;
 - dichiara inammissibile la domanda di cui alle conclusioni riportate sub B e C nel ricorso introduttivo;
 - condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali relative alla presente fase del procedimento liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge;
 - manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Foggia, 15.11.2012

V° DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 11 2012

Il GL
(dott. Salvatore Casiello)



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Claudio CASIELLO)

licenziamento "ad nutum", a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo, è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie".

Nel caso di specie, per quanto esposto in fatto dallo stesso ricorrente, egli sarebbe stato per l'appunto un dirigente apicale.

*A.P. Viorio
26 11. 2012
Am. di TRO
J. NBO 1022 1018*